



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/09/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Segreteria

Organico e composizione gironi
Eccellenza Femminile

Pag. 2

Risultati gare del 21/22.09.2024

Eccellenza – Promozione – Juniores
Regionale Under 19

Pag. 3/4

Giustizia Sportiva

Eccellenza – Promozione – Juniores
Regionale Under 19

Pag. 5/12

Errata Corrige

Pag. 13

1. Segreteria

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

Si rende noto l'organico delle Società partecipanti al Campionato di Eccellenza Femminile 2024/2025:

A.S.D. POLISPORTIVA PARRO *	OSTIANTICA CALCIO 1926
ACADEMY LADISPOLI SRL	REAL MONTEROTONDO
CALIONS	REAL SANVITTORESE
CITTA DI CERVETERI	ROMA CALCIO FEMMINILE SRL f. class.
COLLEFERRO CALCIO	SORA WOMEN
GRIFONE GIALLOVERDE f. class.	SS ROMULEA
JEM S SOCCER ACADEMY ARL	TIVOLI CALCIO 1919
L.V.P.A. FRASCATI	WOMAN GRIFONE A.S.D.
LATINA CALCIO 1932 S.R.L.	WOMEN LATINA CALCIO 1932
MONTEROTONDO 1935	WOMEN VALMONTONE 1921

*= BORGO GRAPPA (LATINA)

COMPOSIZIONE GIRONI

In conseguenza di quanto riportato al punto 3.1 del presente Comunicato Ufficiale, si rende nota la composizione dei gironi del Campionato di Eccellenza Femminile 2024/2025:

	GIRONE A		GIRONE B
S.S.D.	COLLEFERRO CALCIO	A.S.D.	POLISPORTIVA PARRO (B.GO GRAPPA)
S.S.D.	JEM S SOCCER ACADEMY ARL	SSDARL	ACADEMY LADISPOLI SRL
	L.V.P.A. FRASCATI		CALIONS
	LATINA CALCIO 1932 S.R.L.	A.S.D.	CITTA DI CERVETERI
A.S.D.	REAL MONTEROTONDO	A.S.D.	GRIFONE GIALLOVERDE
ASDPOL	REAL SANVITTORESE	A.S.D.	MONTEROTONDO 1935
S.S.D.	ROMA CALCIO FEMMINILE SRL	A.S.D.	OSTIANTICA CALCIO 1926
A.S.D.	SORA WOMEN	A.S.D.	SS ROMULEA
SSDARL	TIVOLI CALCIO 1919		WOMAN GRIFONE A.S.D.
	WOMEN VALMONTONE 1921	SSDARL	WOMEN LATINA CALCIO 1932

INIZIO CAMPIONATO – 20/10/2024

2. Risultati Gare del 21/22.09.2024

Eccellenza				
GIRONE: A				
DATA	GIORNATA			
22/09/24	3/A	ARANOVA	COLLEFERRO CALCIO	0 - 0
		AURELIA ANTICA AURELIO	W3 MACCARESE	1 - 1
		CERTOSA A.R.L.	ACADEMY LADISPOLI SRL	4 - 0
		CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	BOREALE	1 - 0
		FAUL CIMINI VITERBO S.R.L	POMEZIA CALCIO 1957	0 - 1
		FIUMICINO S.C. 1926	OTTAVIA	1 - 1
		LUISS S.S.D.A R.L.	F.C. RIETI 1936 ASD	1 - 1
		TIVOLI CALCIO 1919	SORIANESE	0 - 1
		VALMONTONE 1921	SS ROMULEA	4 - 0
GIRONE: B				
DATA	GIORNATA			
22/09/24	3/A	ASTREA	TEAM NUOVA FLORIDA 2005	1 - 0
		F.C.PARIOLI A.S.D.	MONTE SAN BIAGIO	1 - 0
		FERENTINO CALCIO ARL	POL.CITTA DI PALIANO	2 - 0
		GAETA	ATLETICO PONTINIA	2 - 0
		LODIGIANI CALCIO 1972	ARCE 1932	2 - 1
		MONTEPACCATO S.R.L.	CITTA DI ANAGNI CALCIO	3 - 0
		REAL CASSINO	CAMPUS EUR 1960	2 - 3
		UNIPOMEZIA 1938	ROCCASECCA T.SAN TOMMASO	4 - 0
		VIS SEZZE	CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA	2 - 0

Promozione				
GIRONE: A				
DATA	GIORNATA			
22/09/24	3/A	ATLETICO VESCOVIO RN	PALOCCO	3 - 0
		CITTA DI CERVETERI	ATLETICO CAPRANICA	0 - 0
		GRIFONE GIALLOVERDE	R. MORANDI A.S.D.	3 - 1
		JFC CIVITA CASTELLANA	PIANOSCARANO 1949	1 - 2
		LONGARINA TSS 1944 ASD	RONCIGLIONE UNITED A R.L.	1 - 0
		NUOVA PESCIA ROMANA 2004	BORGO PALIDORO	2 - 2
		OSTIANTICA CALCIO 1926	SANTA MARINELLA 1947	1 - 1
		TARQUINIA CALCIO	DUEPIGRECOROMA	0 - 2
		TOLFA CALCIO	PESCATORI OSTIA	2 - 2
GIRONE: B				
DATA	GIORNATA			
22/09/24	3/A	ATHLETIC SOCCER ACADEMY	MONTEROTONDO 1935	0 - 3
		BELLEGRA 1962	RIANO CALCIO	3 - 3
		CASAL BARRIERA	GREGORIANA	3 - 0
		GRIFONE CALCIO	VALLE DEL PESCHIERA	3 - 1
		MONTECELIO 1964	POGGIO MIRTEO CALCIO	0 - 0
		OLIMPUS ROMA	SETTEBAGNI CALCIO SALARIO	1 - 1
		PALOMBARA	URBETEVEVERE CALCIO	1 - 3
		REAL SAN BASILIO 1960	VIS SUBIACO	2 - 1
		VILLALBA OCRES MOCA 1952	CANTALICE	1 - 0

GIRONE: C				
DATA	GIORNATA			
22/09/24	3/A	ATLETICO ARDEA	FUTBOL MONTESACRO	3 - 1
		ATLETICO TORRENOVA 1986	CITTA DI FORMIA CALCIO	1 - 1
		L.V.P.A. FRASCATI	CITTA DI LENOLA	4 - 2
		LATINA BORGHI RIUNITI	FOOTBALL CLUB MONTENERO	0 - 1
		NETTUNO	VJS VELLETRI	1 - 1
		PONTINIA	PRO CALCIO TOR SAPIENZA	0 - 4
		SABAUDIA 1949	PRIVERNO CALCIO	5 - 4
		SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO	FONTE MERAUVIGLIOSA	1 - 1
		VIGOR PERCONTI	FREGENE MACCARESE CALCIO	0 - 0
GIRONE: D				
DATA	GIORNATA			
22/09/24	3/A	ANITRELLA	BELMONTE CASTELLO	1 - 0
		ATLETICO MORENA SSDARL	CITTA DI CEPRANO CALCIO	1 - 2
		CITTA MONTE S.G. CAMPANO	POLISPORTIVA DE ROSSI ARL	3 - 0
		PSV ALATRI GUARCINO	VIVACE GROTTAFERRATA 1922	2 - 0
		RED TIGERS 1957	MONTI PRENESTINI 1919	0 - 3
		RVM PALESTRINA	CECCANO CALCIO 1920	2 - 3
		SEMPREVISA	SANPOLESE 1961	2 - 1
		SPORTING SAN CESAREO	ROCCA PRIORA RDP CALCIO	1 - 5
		STERPARO	ATLETICO LARIANO	0 - 2

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GIRONE: A				
DATA	GIORNATA			
21/09/24	3/A	ATLETICO VESCOVIO RN	SANTA MARINELLA 1947	4 - 3
		AURELIA ANTICA AURELIO	CITTA DI CERVETERI	1 - 0
		CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	ARANOVA	3 - 2
		FIUMICINO S.C. 1926	MONTESPACCATO S.R.L.	0 - 2
		GRIFONE CALCIO	TOR DI QUINTO USD	0 - 0
		SAVIO S.R.L.	ACADEMY LADISPOLI SRL	4 - 0
		URBETEVEVERE CALCIO	ATLETICO MORENA SSDARL	4 - 2
GIRONE: B				
DATA	GIORNATA			
21/09/24	3/A	ATLETICO 2000	TOR SAPIENZA S.R.L.	1 - 1
		CAMPUS EUR 1960	VIGOR PERCONTI	0 - 1
		CERTOSA A.R.L.	SETTEBAGNI CALCIO SALARIO	5 - 0
		FONTE MERAUVIGLIOSA	UNIPOMEZIA 1938	0 - 2
		OTTAVIA	ATHLETIC SOCCER ACADEMY	2 - 1
		SS ROMULEA	PRO CALCIO TOR SAPIENZA	1 - 0
		VILLALBA OCRES MOCA 1952	VIS AURELIA S.S.D. A R.L.	1 - 0
GIRONE: C				
DATA	GIORNATA			
21/09/24	3/A	ARCE 1932	COLLEFERRO CALCIO	2 - 1
		CITTA DI CIAMPINO	ATLETICO TORRENOVA 1986	0 - 1
		LODIGIANI CALCIO 1972	SPES MUNDIAL F.C. ASD	2 - 1
		MONTI PRENESTINI 1919	PRO ROMA CALCIO A R.L.	2 - 1
		NUOVA TOR TRE TESTE	LONGARINA TSS 1944 ASD	1 - 2
		POLISPORTIVA DE ROSSI ARL	PRIVERNO CALCIO	2 - 2
		POMEZIA CALCIO 1957	VIS SEZZE	2 - 0

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 24.09.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Eccellenza

GARE DEL 8/ 9/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ROCCASECCA T.SAN TOMMASO - ATLETICO PONTINIA

Il Giudice sportivo,

preso atto del ricorso proposto dalla Società Atletico Pontinia, fatti pervenire nei modi e termini previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore GRIMALDI Lorenzo (nato il 08.06.2004), co il n. 7 , della società Roccasecca T. San Tommaso, non avendo scontato la squalifica comminatagli con Comunicato Ufficiale n.56/LND/Delegazione Provinciale di Frosinone del 06/06/2024.

Pertanto, per tale motivo, chiede l'applicazione di quanto previsto dal vigente Codice, con la sanzione sportiva della punizione della perdita della gara a carico della Società Roccasecca T. San Tommaso.

Nelle memorie difensive, la Società Roccasecca T. San Tommaso fa riferimento al fatto che, avendo il calciatore in oggetto ricevuto la squalifica nella gara disputata in data 01/06/2024, fra il Roccasecca T. San Tommaso e il Principato di Colli, valevole per la finale di Coppa Provincia Juniores Under 19 di Frosinone, la squalifica doveva essere scontata in gare di Coppa Italia Eccellenza, per il principio della separazione tra gare di Campionato e gare di Coppa.

Il ricordo è fondato.

Infatti, il citato calciatore GRIMALDI Lorenzo, risultava in posizione irregolare, non avendo scontato la squalifica di una gara per recidività in ammonizioni (II infrazione) inflittagli con Comunicato Ufficiale n.56/LND/Delegazione Provinciale di Frosinone del 06/06/2024, relativamente alla gara ASD ROCCASECCA - T.SAN TOMMASO - PRINCIPATO DI COLLI, finale della Coppa Provincia Juniores Under 19 Frosinone del 01/06/2024. Pertanto il calciatore doveva scontare detta squalifica residua della stagione precedente.

Con riferimento all'art. 19, comma 6, del CGS, "le sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni".

Ciò detto va precisato che la norma distingue le competizioni ufficiali soltanto tra gare di campionato e gare di coppa Italia o coppa regioni, organizzate dai singoli comitati regionali. Va quindi escluso che la Coppa Provinciale Juniores possa essere considerata, per analogia, come una Coppa Regionale e gli va quindi attribuita la qualifica Torneo Ufficiale organizzato dalle articolazioni periferiche della Federazione. Pertanto, poichè il calciatore in oggetto ha cambiato categoria nella corrente stagione sportiva, non essendo più in età per la categoria Juniores, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima squadra e nel nuovo campionato di competenza (nel caso in specie "Eccellenza").

Pertanto, non possono essere tenute in considerazione le motivazione difesa addotte dalla Società.

Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore predetto alla gara in oggetto, ai sensi dell'art.21, commi 6 e 7 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

- Di accogliere il ricorso proposto dalla società Atletico Pontinia;
- Di irrogare alla società Roccasecca T. San Tommaso la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00;
- Di inibire la Dirigente accompagnatrice, sig.ra PARISI Serena, fino al 04/10/2024;
- Di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore GRIMALDI Lorenzo;
- Il contributo va restituito.

GARE DEL 22/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 ATLETICO PONTINIA

Perchè proprio tesserato, non identificato, danneggiava la panchina a loro assegnata. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. (R. A e CDC)

Euro 100,00 FIUMICINO S.C. 1926

Perchè propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano espressioni offensive e minacciose alla terna arbitrale. (R. AA e CDC)

Euro 100,00 LUISS S.S.D.A R.L.

Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, e in più occasioni, rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive e minacciose.

Euro 100,00 TIVOLI CALCIO 1919

Perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni accendevano fumogeni nella tribuna, senza conseguenze. (R. A e CDC)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CENTRELLA GIANMARCO (LODIGIANI CALCIO 1972)

Perchè si rivolgeva all'arbitro in maniera irrispettosa.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SANTARPIA FERDINANDO (ASTREA)
DELLA PENNA CLAUDIO (OTTAVIA)

SPAGNOLETTI FLAVIO (FIUMICINO S.C. 1926)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORELLI GABRIELE (ATLETICO PONTINIA)

BARBARELLA ALESSANDRO (BOREALE)

CAMPIONATO Promozione

GARE DEL 22/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 L.V.P.A. FRASCATI

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

Euro 100,00 SEMPREVISA

Perchè propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano ripetute espressioni offensive, intimidatorie e minacciose alla terna arbitrale e agli Organi Federali. (RAA)

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 4/10/2024

DI MARCO FILIPPO (CITTA DI FORMIA CALCIO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

PANNUNZI IVAN (MONTECELIO 1964)

Per aver rivolto espressioni offensive nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

MACCIA LUCA (POGGIO MIRTETO CALCIO)

Per aver rivolto espressioni offensive nei confronti di un dirigente avversario.

AZARA DUILIO (TARQUINIA CALCIO)

Per comportamento antisportivo.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 11/10/2024

BONACQUISTI SIMONE (SEMPREVISA)

Perchè rivolgeva espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE FINO AL 11/10/2024

FILOSA GIUSEPPE (CITTA DI FORMIA CALCIO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PROTANI MARIO (CECCANO CALCIO 1920)

Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

DI MARCO MARIO (R. MORANDI A.S.D.)

Per aver rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose e minacciose. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BELTRAMINI GIANLUCA (SABAUDIA 1949)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STEFANINI UBALDO (PRIVERNO CALCIO)

Per comportamento antisportivo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FRATTASI LUCA (LATINA BORGHI RIUNITI)

Espulso per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FILIPPI PIERFRANCESCO (SEMPREVISA)

Perchè rivolgeva espressioni irrispettose nei confronti della terna arbitrale che reiterava nell'abbandonare il terreno di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OLUFEMI LELIS (ATLETICO TORRENOVA 1986)

SICILIANO SALVATORE DAVID (CITTA DI FORMIA CALCIO)

MAZZOLI ALESSANDRO (FUTBOL MONTESACRO)

VALDASTRI GIANLUIGI (GREGORIANA)

ALBANESI ALESSANDRO (POLISPORTIVA DE ROSSI ARL)

DAGNESE MATTEO (CITTA DI FORMIA CALCIO)

DE SANTIS GABRIELE (CITTA DI LENOLA)

BERTARELLI ALESSIO (GREGORIANA)

PENSABENE DANIELE (PESCATORI OSTIA)

PROIETTI GIONATA (VIS SUBIACO)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 7/ 9/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ARCE 1932 - POMEZIA CALCIO 1957

Il Giudice sportivo,

preso atto del ricorso proposto dalla Società Arce 1932, fatto pervenire nei modi e termini previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore DI MAGGIO Mattia (nato il 15/06/2006), con il n. 3, della società Pomezia Calcio 1957, non avendo scontato la squalifica per n. 1 gara effettiva (per recidività in ammonizioni - V infrazione) comminatagli con Comunicato Ufficiale n.367 /LND del 26/04/2024.

Pertanto, per tale motivo, chiede l'applicazione di quanto previsto dal vigente Codice, con la sanzione sportiva della punizione della perdita della gara a carico della Società Pomezia Calcio 1957.

Nella fattispecie si riporta quanto indicato ai comma 1, 2, 6 e 7 dell'art. 21 del CGS: Il ricorso è fondato.

Infatti, il citato calciatore DI MAGGIO Mattia, risultava in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di una gara per recidività in ammonizioni (V infrazione) inflittagli con Comunicato Ufficiale n.367/LND del 26/04/2024 e, nella fattispecie, essendo ancora in età per prendere parte al Campionato Juniores, la squalifica doveva essere scontata in detto Campionato.

Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore predetto alla gara in oggetto, ai sensi dell'art.21, comma 2, 6 e 7 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

- Di accogliere il ricorso proposto dalla società Arce 1932;
- Di irrogare alla società Pomezia Calcio 1957 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00;
- Di inibire il dirigente accompagnatore, sig. MAIORANA Salvatore, fino al 04/10/2024;
- Di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore DI MAGGIO Mattia;
- Il contributo va restituito.

FONTE MERAUVIGLIOSA - VIS AURELIA S.S.D. A R.L.

Il Giudice sportivo,

preso atto del ricorso proposto dalla Società Fonte Meravigliosa, fatto pervenire nei modi e termini previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore FERRENTINO Andrea Luca (nato il 01/03/2007), (entrato con il n. 14, al 39' del II t. in sostituzione del n. 3 CANIGLIA Antonio), della società Vis Aurelia, non avendo scontato la squalifica per n. 1 gara effettiva (per recidività in ammonizioni - V infrazione) comminatagli con Comunicato Ufficiale n.206 /SGS del 09/05/2024.

Pertanto, per tale motivo, chiede l'applicazione di quanto previsto dal vigente Codice, con la sanzione sportiva della punizione della perdita della gara a carico della Società Vis Aurelia.

Il ricorso è fondato.

Nella fattispecie, va fatto riferimento all'art. 21, commi 1, 2, 6 e 7 del CGS: In particolare qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato categoria di appartenenza, la squalifica viene scontata, per le residue giornate nel campionato in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova categoria di appartenenza.

Nel caso di cui trattasi, il calciatore FERRENTINO Andrea Luca, risultava in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica d una gara per recidività in ammonizioni (V infrazione) inflittagli con Comunicato Ufficiale n.206/SGS del 09/05/2024 in quanto in età per prendere parte al Campionato Juniores.

Pertanto la squalifica doveva essere scontata in detto Campionato.

Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore predetto alla gara in oggetto, ai sensi dell'art.21, comma 2, 6 e 7 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

- Di accogliere il ricorso proposto dalla società Fonte Meravigliosa;
- Di irrogare alla società Vis Aurelia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00;
- Di inibire il dirigente accompagnatore, sig. VALERI Roberto, fino a 04/10/2024;
- Di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore FERRENTINO Andrea Luca;
- Il contributo va restituito.

GARE DEL 21/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 MONTESPACCATO S.R.L.

Perchè propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano all'arbitro espressioni offensive e minacciose.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 11/10/2024

BENEDETTI MAURO (CAMPUS EUR 1960)

Per aver assunto comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

DEL VECCHIO GIUSEPPE (FONTE MERAVIGLIOSA)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

MANCINI LUCA (PRIVERNO CALCIO)

Per essere entrato sul terreno di gioco ed aver rivolto espressioni e gesti offensivi nei confronti di un calciatore avversario.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CIAMBELLA PAOLO (CAMPUS EUR 1960)

Per aver assunto comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

GHERARDINI STEFANO (MONTI PRENESTINI 1919)

Per aver assunto comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

BOCCABELLA MICHELANGELO (PRO CALCIO TOR SAPIENZA)

Perchè dopo essere stato sostituito, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le offese, proferendo, altresì, espressioni blasfeme ed assumendo atteggiamento minaccioso verso il direttore di gara. Veniva allontanato sia da un dirigente che da un compagno ed anche quest'ultimo veniva da lui apostrofato con frasi ingiuriose. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

DI NEZZA MIRKO (SANTA MARINELLA 1947)

Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive e minacciose, che reiterava nell'uscire dal terreno di gioco. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IACOBACCI SIMONE (MONTESPACCATO S.R.L.)

COPPOLA MANUEL

(SANTA MARINELLA 1947)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

QUARESIMA DANIELE (MONTI PRENESTINI 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROSSETTI RICCARDO (CAMPUS EUR 1960)

Perchè al termine della gara assumeva comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

IL GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Errata Corrige

Comunicato Ufficiale n° 24 del 09/08/2024

COPPA ITALIA DILETTANTI 2024/2025 - Cat. PROMOZIONE 4° Trofeo "Renzo Lucarini"

a) Trentaduesimi di Finale - pag. 6

DEPENNARE

In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per determinare il passaggio del turno, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore, secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali".

AGGIUNGERE

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.

Verificandosi ulteriore parità al termine della seconda gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole di Giuoco e decisioni ufficiali".

Publicato in Roma il 25 settembre 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato